

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2736

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FASSONE, RUSSO, CALVI, PARDINI,
FIGURELLI, MAZZUCA POGGIOLINI, OCCHIPINTI, DE
ZULUETA, PETTINATO, TAPPARO, BATTAFARANO,
LARIZZA e PELELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1997

Integrazione dell’articolo 513 del codice di procedura penale

ONOREVOLI SENATORI. - La recente riforma dell'articolo 513 del codice di procedura penale, se da un lato ha ripristinato il principio che la prova deve formarsi in contraddittorio nel dibattimento, così rimuovendo un grave pregiudizio per la difesa, dall'altro lato ha creato un squilibrio che appare opportuno correggere.

Infatti, mentre appare corretto che, ove il coimputato o l'imputato di reato connesso si avvalga della facoltà di non rispondere, non sia l'accusato a portarne le conseguenze processuali, attraverso l'ingresso nel fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni rese al di fuori del contraddittorio; così simmetricamente, non appare corretto che sia il processo a sopportare le conseguenze, attraverso la perdita di elementi probatori, quando il silenzio del coimputato o dell'imputato in reato connesso è conseguenza di violenza, minaccia o corruzione.

Un principio del genere è già stato enunciato dal decreto-legge 8 giugno 1996, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, il quale ha stabilito, a proposito del testimone, che le sue precedenti dichiarazioni sono utilizzabili, sebbene non confermate in dibattimento, quando risultino situazioni che hanno compromesso la genuinità della deposizione. Una analoga disciplina non era stata dettata per il coimputato per la semplice ragione che, qualora costui si fosse avvalso della facoltà di non rispondere, era già automaticamente prevista l'acquisizione delle di-

chiarazioni precedenti, a prescindere dalla ragione che aveva ispirato o dettato il silenzio. Ma ora che il rifiuto di rispondere non produce più tale acquisizione, si ritiene necessario distinguere le ragioni che hanno prodotto il rifiuto, sia per evitare di «premiare» le indebite pressioni sulla fonte di prova, sia per evitare una disparità di trattamento tra situazioni assimilabili (entrambe essendo riconducibili al paradigma di un soggetto che rende dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri), la quale disparità potrebbe anche suggerire sospetti di incostituzionalità.

Il rimedio può consistere sia in una semplice trasposizione in tema di coimputato (o imputato di reato connesso) della normativa già esistente per il testimone, sia in una migliore riscrittura della stessa in calce all'articolo 513. Si ritiene preferibile la seconda soluzione, perchè l'articolo 500, comma 5 non pare trasferibile nella nuova sede, dal momento che esso menziona una deposizione avvenuta o la perturbazione della genuinità di un esame che ha avuto luogo, laddove la situazione qui presa in considerazione presuppone invece che l'esame in concreto non si svolga per rifiuto di rispondere.

Pertanto si propone il testo che segue, nel quale si ancora a presupposti più concreti la valutazione del giudice sulla esistenza degli elementi perturbatori, e per il resto si riproduce, con semplici adattamenti necessitati, la disciplina già tracciata dal citato articolo 500, comma 5.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Integrazione dell'articolo 513
del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 513 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Il divieto di lettura e di utilizzazione di cui ai commi 1 e 2 non opera quando, in forza di concrete e specifiche circostanze, risulta che l'imputato o la persona indicata nell'articolo 210, che si sia avvalso della facoltà di non rispondere, è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità, ovvero risultano altre situazioni che hanno compromesso la sua libera determinazione».

